

DELIBERAZIONE 20 FEBBRAIO 2024
47/2024/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI INTEGRITÀ E TRASPARENZA DEL MERCATO DEL GAS NATURALE
ALL'INGROSSO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1283^a riunione del 20 febbraio 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che ha modificato la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: REMIT);
- il regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- l'articolo 22 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (di seguito: legge 161/14);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 5 dicembre 2018, 631/2018/R/gas recante il Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale e s.m.i. (di seguito: TIMMIG);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas recante il "Testo integrato per la regolazione in materia di garanzia di libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale" e s.m.i. (di seguito: RAST);
- le Linee Guida dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia sull'applicazione del REMIT del 22 luglio 2021 – sesta edizione (di seguito: Linee Guida ACER);
- il Codice di stoccaggio di Stogit S.p.A. come da ultimo approvato dall'Autorità (di seguito: codice di stoccaggio Stogit);

- il Codice di stoccaggio di Ital Gas Storage S.p.A. come da ultimo approvato dall’Autorità (di seguito: codice di stoccaggio IGS);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 20 luglio 2023, DSAI/7/2023/gas (di seguito: determinazione DSAI/7/2023/gas).

FATTO:

1. Con nota 6 dicembre 2022 (acquisita con protocollo Autorità 65515 del 9 dicembre 2022) il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito GME) ha inviato all’Autorità, ai sensi dell’articolo 15 del REMIT e dell’articolo 8, comma 2, del Testo integrato del monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale (Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 631/2018/R/gas e s.m.i.; di seguito TIMMIG), la segnalazione di un caso di sospetta violazione del divieto di manipolazione del mercato di cui all’articolo 5 del REMIT, da parte della società ENET Energy S.A. (di seguito: ENET o società). In particolare, tale segnalazione dava evidenza di intense movimentazioni fisiche (attraverso le rinomine di stoccaggio) e commerciali (speculari a quelle fisiche, effettuate nei mercati gestiti dal GME, con acquisti e vendite al PSV, punto di scambio virtuale) effettuate da ENET con riferimento al giorno gas [omissis]che avevano contribuito significativamente a determinare lo sbilanciamento progressivo del sistema, inducendo l’intervento del responsabile del bilanciamento, Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: SRG), per riequilibrare il sistema stesso, mediante offerte in acquisto che sono state abbinare prevalentemente alle offerte di vendita inserite da ENET nell’order-book, nonché determinando un aumento del prezzo gas rispetto ai corsi precedenti.
2. Più in dettaglio, nel giorno gas [omissis].
3. Al fine di acquisire maggiori informazioni sulle condotte oggetto di segnalazione, ENET è stata sentita in audizione presso gli Uffici dell’Autorità il giorno 24 gennaio 2023 e, con PEC 26 gennaio 2023 (acquisita con protocollo Autorità 5347), la società ha integrato quanto ivi dichiarato.
4. Successivamente, gli Uffici dell’Autorità hanno inviato un’ulteriore richiesta di informazioni a ENET (protocollo Autorità 7740 del 3 febbraio 2023), che le ha fornite in data 8 febbraio 2023 (protocollo Autorità 8824 del 9 febbraio 2023).
5. In data 3 febbraio 2023 gli Uffici dell’Autorità hanno inviato una richiesta di informazioni (protocollo Autorità 7737) in ordine al c.d. servizio di controflusso invernale e al meccanismo dell’*overnomination* delle capacità di stoccaggio a SRG, che ha fornito risposta in data 8 marzo 2023 (acquisita con protocollo Autorità 15966).
6. Alla luce di tutti gli elementi acquisiti, con determinazione DSAI/7/2023/gas è stato avviato, ai sensi dell’articolo 22 della legge 161/14, il presente procedimento

sanzionatorio per violazioni in materia di integrità e trasparenza del mercato del gas naturale all'ingrosso.

7. Le risultanze istruttorie sono state comunicate ad ENET con la nota del Responsabile del procedimento del 10 novembre 2023 (protocollo Autorità 70591).
8. In data 27 novembre 2023 ENET ha inviato istanza di accesso agli atti (acquisita con protocollo dell'Autorità 74802) a cui il Responsabile del procedimento ha dato riscontro con nota del 6 dicembre 2023 (protocollo dell'Autorità 77166).
9. Nel corso della fase decisoria ENET con nota 22 dicembre 2023 (prot. Autorità 80875) ha presentato memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA

Contesto normativo

10. Al fine di assicurare che i consumatori e gli altri soggetti del mercato possano nutrire fiducia nell'integrità dei mercati dell'elettricità e del gas, che i prezzi fissati sui mercati dell'energia all'ingrosso riflettano un'interazione equa e concorrenziale tra domanda ed offerta e che non sia possibile trarre profitto dagli abusi di mercato, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato il regolamento (UE) n. 1227/2011 del 25 ottobre 2011 (concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso: di seguito REMIT), che vieta le pratiche abusive capaci di influenzare tali mercati. Tra queste rientrano le *“manipolazioni del mercato”* con cui, ai sensi dell'articolo 2, numero 2), lettera a), punto iii), del citato REMIT, s'intendono, tra l'altro, *“la conclusione di qualsiasi transazione oppure la trasmissione di qualsiasi ordine di compravendita in prodotti energetici all'ingrosso: (...) iii) che utilizzi, o tenti di utilizzare, uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggirio o artificio che invii, o sia suscettibile di inviare, segnali falsi o tendenziosi riguardanti l'offerta, la domanda o il prezzo di prodotti energetici all'ingrosso”*. Il REMIT sancisce espressamente, all'articolo 5, il divieto di effettuare, o tentare di effettuare, manipolazioni di mercato nei mercati dell'energia all'ingrosso e attribuisce il compito di garantire l'attuazione dei divieti di abusi di mercato alle autorità nazionali di regolamentazione (articolo 13).
11. Inoltre, al fine di assicurare un'attuazione coordinata e coerente, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito ACER) pubblica indicazioni in merito all'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2 (articolo 16, comma 1, del REMIT). Segnatamente, con riguardo alla predetta fattispecie manipolativa, le Linee Guida ACER, nel richiamare tutto quanto chiarito al paragrafo 6.2.1. in ordine al modo in cui possono essere fornite indicazioni false e tendenziose, precisano che: (a) la sua implementazione/integrazione tipicamente non si esaurisce in specifiche negoziazioni *“nel mercato”* ovvero negli ordini collocati e/o nelle transazioni eseguite sul mercato; queste ultime sono piuttosto parte di uno schema più ampio, comprendente anche azioni *“fuori mercato”* ed è proprio in questo senso che le negoziazioni *“nel mercato”*, qualora si accompagnino alla restante parte dello

schema “fuori mercato”, utilizzano un artificio; (b) ai fini dell’integrazione della fattispecie, rileva anche l’uso di qualsiasi altro tipo di artificio o raggirò [rispetto all’elenco non tassativo contenuto nelle Linee Guida ACER] che dia una rappresentazione fittizia della realtà di mercato. Nel caso di specie, la rappresentazione fittizia riguarda, come si è visto, lo stato del sistema.

12. Il REMIT dispone altresì che: i) chiunque compia professionalmente operazioni su prodotti energetici all’ingrosso, avverta immediatamente l’autorità nazionale di regolamentazione competente qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che un’operazione configuri una manipolazione del mercato ovvero una violazione dell’articolo 5 (articolo 15, comma 1); ii) le autorità nazionali di regolamentazione informino senza indugio l’ACER nel modo più dettagliato possibile quando abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nello Stato membro di riferimento (o in un altro Stato membro) siano stati compiuti atti in violazione del REMIT (articolo 16, comma 2).
13. Agli Stati membri è attribuito il compito di definire la disciplina sanzionatoria da applicare in caso di violazioni del medesimo regolamento e di adottare tutti i provvedimenti necessari a garantirne l’applicazione, tenendo conto che le sanzioni devono essere effettive, dissuasive e proporzionate, nonché riflettere la natura, la durata e la gravità delle infrazioni commesse, i danni provocati ai consumatori e i potenziali vantaggi ottenuti dall’attività di negoziazione svolta sulla base delle informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato (articolo 18 del REMIT).
14. A ciò il legislatore italiano ha provveduto con la legge 161/14 e, segnatamente, con l’articolo 22 che ha attribuito all’Autorità, oltre a poteri di indagine ed esecuzione (comma 1), anche la possibilità di avvalersi – tra l’altro nei casi di sospetta violazione del divieto di manipolazione del mercato di cui all’articolo 5 del REMIT – della collaborazione di diversi soggetti, tra cui il GME, ed il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie (commi 3 e 5).
15. Inoltre, al fine di promuovere la concorrenza e di tutelare gli interessi di utenti e consumatori ai sensi della legge 481/95 e del REMIT, con il Testo integrato del monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale (Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 631/2018/R/gas e s.m.i.; di seguito TIMMIG) l’Autorità ha definito procedure e strumenti di acquisizione, organizzazione, stoccaggio, condivisione, elaborazione e analisi dei dati e delle informazioni volti ad assicurare un efficace ed efficiente monitoraggio. I fenomeni oggetto della predetta funzione di monitoraggio dell’Autorità riguardano le aree di pertinenza elencate all’articolo 3, tra cui *“l’attività di negoziazione all’ingrosso, per individuare le condotte anomale degli operatori di mercato e le attività basate sulle informazioni privilegiate e/o configurabili come manipolazione del mercato ai sensi degli articoli 3 e 5 del REMIT”* (comma 1, lettera d).
16. Relativamente alla dimensione concorrenziale dell’area di pertinenza sopra citata, il GME è il soggetto preposto allo svolgimento delle attività strumentali all’esercizio della funzione di monitoraggio, tra cui rientra l’attività di *“segnalazione all’Ufficio ARERA di comportamenti anomali degli operatori di mercato e ipotesi di violazione dei provvedimenti dell’Autorità, nonché di abuso di mercato ai sensi degli articoli 3*

e 5 del REMIT come previsto dall'articolo 15 del medesimo regolamento" (articolo 8, commi 1 e 2, lettera d), del TIMMIG).

17. Infine, con il Testo integrato per la regolazione in materia di garanzia di libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale (Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 67/2019/R/gas e s.m.i., di seguito RAST) l'Autorità ha armonizzato in un unico testo le disposizioni in materia di garanzie di libero accesso ed erogazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale. In particolare, per quanto concerne l'erogazione del servizio di stoccaggio, ai sensi dell'articolo 17 del RAST: a) l'utente comunica per ciascun giorno la propria nomina – ossia l'indicazione dei quantitativi di cui richiede l'iniezione (immissione) o l'erogazione (prelievo) – all'impresa di stoccaggio (comma 2); b) successivamente l'impresa di stoccaggio consente all'utente di richiedere modifiche della nomina presentando uno o più rinomine (comma 4); c) nel corso dei cicli di programmazione che si tengono nel giorno gas, le imprese di stoccaggio accettano rinomine formulate dagli utenti anche oltre le prestazioni di cui dispongono, fin tanto che tali rinomine risultino compatibili con il limite di rinomina del sistema (comma 5) (c.d. overnomination); detto servizio di overnomination è uno strumento di flessibilità ed ottimizzazione dell'utilizzo della capacità di stoccaggio.
18. Allo scopo di garantire una gestione sicura ed efficiente del sistema di stoccaggio, tra gli obblighi dell'utente vi è quello di fornire programmi di iniezione e di erogazione nel modo più aderente possibile alle reali esigenze in termini di movimentazione (capitolo 6, paragrafo 2.1.1, del codice di stoccaggio di Stogit S.p.A. e di Ital Gas Storage S.p.A.). Stante la stretta interdipendenza tra le prestazioni del sistema di stoccaggio e il comportamento complessivo di tutti gli utenti, al fine di salvaguardare la funzionalità e le prestazioni del sistema stesso, ciascun utente è tenuto allo scrupoloso rispetto dei propri obblighi.

Contestazioni

19. Con determinazione DSAI/7/2023/gas è stata contestata a ENET la violazione dell'articolo 5 del REMIT per avere posto in essere la condotta manipolativa del mercato di cui all'articolo 2, numero 2), lettera a), punto iii), del REMIT, consistente nella conclusione di transazioni e/o nella trasmissione di ordini di compravendita in prodotti energetici all'ingrosso che utilizzino, o tentino di utilizzare, uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggirio o artificio che invii, o sia suscettibile di inviare, segnali falsi o tendenziosi riguardanti l'offerta, la domanda o il prezzo di prodotti energetici all'ingrosso.
20. Nella programmazione del giorno gas [omissis], infatti, ENET aveva presentato overnomine in erogazione e iniezione *molto più elevate* rispetto al volume che desiderava effettivamente erogare [omissis] ed immettere [omissis] per bilanciare la propria posizione.
21. Tali movimentazioni *fisiche* di ENET, unitamente a quelle *commerciali*, hanno determinato un *rilevante sbilanciamento del sistema gas*, con conseguente intervento in acquisto di SRG nel mercato MI-GAS, a seguito del quale ENET, che nelle fasi di

- mercato precedenti risultava acquirente, invertiva la propria operatività, abbinando la quota prevalente dei volumi offerti in acquisto dal Responsabile del Bilanciamento, a prezzi superiori ai corsi correnti.
22. Le transazioni commerciali nei mercati MGP-GAS e MI-GAS sono state “accompagnate” dall’utilizzo improprio del meccanismo (fisico) dell’*overnomination* e l’insieme di tali operazioni (tenendo conto sia dell’entità, sia del repentino cambio di segno delle *overnomine*) ha determinato un impatto significativo sull’equilibrio di domanda e offerta di gas naturale, inviando segnali fuorvianti al mercato sullo stato del sistema.
 23. Come peraltro precisato nelle Linee Guida ACER, la predetta fattispecie manipolativa può essere integrata non solo da specifiche negoziazioni “nel mercato”, potendo queste ultime fare parte di uno schema più ampio, comprendente anche azioni “fuori-mercato”: segnatamente, viene utilizzato un artificio qualora le negoziazioni “nel mercato” si accompagnino alla restante parte dello schema “fuori-mercato”.
 24. Nel caso in esame, le azioni “fuori mercato” di ENET, rappresentate dall’attività di programmazione (fisica) risultante in *overnomine* dello stoccaggio, non risultano coerenti con le transazioni commerciali della società “nel mercato” e con l’obiettivo di riequilibrarne la posizione complessiva. Le citate azioni, “fuori-mercato” e “nel mercato”, compiute dalla società nel giorno gas [*omissis*], hanno inviato segnali distorti alla totalità dei partecipanti al mercato e, in particolare, un segnale di sistema bilanciato (quando invero era corto, escludendo la posizione “impropriamente lunga” di ENET) e di sistema molto corto (quando invero non era così corto, sempre escludendo la posizione divenuta “impropriamente corta” di ENET).

Argomentazioni difensive di Enet

25. Nel corso dell’audizione del 24 gennaio 2023, nonché con la nota 8 febbraio 2023 (protocollo Autorità 8824) e poi con la memoria 22 dicembre 2023 (protocollo 80875) di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie, Enet ha sostenuto di aver posto in essere la condotta contestata per correggere l’errato acquisto di un’elevata capacità di stoccaggio interrompibile in iniezione per il c.d. servizio di controflusso invernale offerto da Stogit alla fine di ottobre 2022 e, più nello specifico, di essere incorsa, per una carenza informativa da ricondursi a SRG, nell’errore di ritenere che la capacità di stoccaggio in iniezione utilizzabile con il servizio di controflusso invernale fosse anche quella interrompibile (e non solo quella continua), ovvero quella effettivamente utilizzata da Enet in iniezione.
26. In particolare, la società [*omissis*]. A sostegno di questa argomentazione la società con la memoria di replica alle risultanze istruttorie: (i) allega le informative sul servizio di controflusso invernale pubblicate da SRG sul proprio sito istituzionale a inizio ottobre 2022 e ad inizio ottobre 2023 evidenziando che solo con la seconda (relativa al periodo 1 novembre 2023 – 31 marzo 2024) l’impresa di stoccaggio ha chiarito che la capacità di breve termine utilizzabile con il servizio di controflusso invernale era esclusivamente quella continua e non anche quella interrompibile

(effettivamente utilizzata da Enet in iniezione); (ii) insiste sul fatto che la condotta è stata posta in essere in una sola giornata [omissis] e proprio all'indomani del chiarimento di SRG sul servizio di controflusso invernale, richiesto dalla stessa Enet e ottenuto [omissis]; (iii) spiega che, in conformità alla migliore prassi degli operatori del settore, la società - al fine di sterilizzare i rischi derivanti dalla fluttuazione del prezzo di mercato nel periodo compreso tra l'acquisto del gas e la rivendita dello stesso - conclude regolarmente sul mercato apposite operazioni di *hedging* le quali, tuttavia, coprono detto rischio solo nei periodi individuati all'atto della conclusione delle operazioni stesse (che nella specie era il primo trimestre 2023) e, dunque, non sarebbero state concretamente utili nel caso di specie, peraltro caratterizzato da una forte volatilità del prezzo.

27. Dunque, a parere di Enet, se SRG avesse chiarito sin dall'ottobre 2022 che la capacità di breve termine utilizzabile con il servizio di controflusso invernale era solo quella continua la condotta contestata "non si sarebbe di certo verificata".
28. Con la memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie, la società contesta poi l'affermazione del Responsabile del procedimento secondo la quale l'incremento del prezzo del gas registrato, [omissis], sia da attribuirsi alla condotta contestata. A supporto di questa argomentazione la società evidenzia come: [omissis]; a parere di Enet, dunque, l'ultimo intervento di SRG non può essere riconducibile in alcun modo alla condotta contestata, non avendo avuto detto intervento rilevanza ai fini del bilanciamento del sistema; (iii) tutte le operazioni effettuate da Enet [omissis], ossia ad un prezzo sostanzialmente allineato a quello di mercato; se Enet avesse inteso profittare di una condotta manipolativa, avrebbe potuto inserire proposte ad un prezzo più elevato; (iv) la correlazione tra i prezzi del MI e quelli del MGP del giorno successivo nelle ore serali è stata massima [omissis].

Valutazioni delle argomentazioni difensive di Enet

29. L'esercente deduce, quale scriminante della propria condotta, di essere stato indotto a porre in essere la condotta in questione da una lacuna informativa - da addebitarsi, in sostanza, a SRG - relativa alle caratteristiche tecniche del servizio di controflusso invernale offerto da Stogit.
30. Come risulta dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento (cfr., in particolare, la lettera SRG prot. 15966 del 8 marzo 2023, in risposta alla richiesta di informazioni 3 febbraio 2023), il servizio di controflusso invernale offerto a ottobre 2022 prevedeva il conferimento implicito di capacità di erogazione nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 marzo 2023, associato al conferimento di capacità di iniezione di tipo continuo nel periodo compreso tra l'1 novembre e il 31 dicembre 2022. Dunque, l'Utente che avesse utilizzato *capacità di iniezione* nei siti di stoccaggio per il periodo novembre-dicembre 2022 avrebbe potuto utilizzare la *stessa capacità in erogazione* nel periodo gennaio-marzo 2023. L'errore nel quale sarebbe incorsa Enet è di aver ritenuto che la capacità in iniezione utilizzabile – [omissis] – nell'ambito del servizio di controflusso invernale (e tale quindi da determinare il conferimento implicito della medesima capacità in erogazione nel periodo

successivo, compreso tra gennaio e marzo 2023) fosse anche quella di tipo interrompibile (ossia revocabile) e non solo quella di tipo continuo (ai sensi dell'art. 1 del RAST si definisce capacità continua “*la capacità di stoccaggio garantita come continua, eccetto in casi di forza maggiore o di emergenza*” e capacità interrompibile “*la capacità di stoccaggio soggetta ad interrompibilità, con onere di preavviso da parte dell'impresa di stoccaggio*”).

31. L'argomento svolto dall'operatore è del tutto fuorviante. L'errore invocato dalla società non si riferisce, infatti, ad un elemento proprio della fattispecie illecita, ma ad un fatto del tutto estraneo (e precedente) alla condotta contestata. Sotto questo profilo, come già osservato dal Responsabile del procedimento nella comunicazione delle risultanze istruttorie, l'asserita esigenza di *evitare le possibili perdite economiche* connesse ad un proprio errore di valutazione – ribadita con la memoria di replica alle risultanze istruttorie – non può in alcun modo giustificare condotte in contrasto con le disposizioni vigenti e, nel caso di specie, con le disposizioni del REMIT. D'altra parte, nel caso di specie, [*omissis*].
32. Risultano, dunque, del tutto irrilevanti le circostanze che Enet abbia posto in essere la condotta manipolativa nel giorno in cui avrebbe compreso di essere incorsa nell'errore sopra descritto e che SRG – alla luce dell'esperienza maturata l'anno precedente - abbia ritenuto nel 2023 di esplicitare una (per la verità) intrinseca caratteristica del servizio di controflusso invernale al fine di realizzare una maggiore trasparenza tra gli operatori, così come la circostanza che i normali strumenti di “assicurazione” che la società dichiara di utilizzare non sarebbero stati efficaci nel caso di specie. Si tratta infatti di circostanze che attengono tutte alle *motivazioni* sottese alla condotta contestata, come tali irrilevanti ai fini dell'accertamento dell'illecito in questione, per l'integrazione del quale non è necessario l'intento manipolativo.
33. In ogni caso, quanto alle caratteristiche della condotta oggetto di contestazione, risulta agli atti che la stessa ha avuto ad oggetto rinomine di gas in erogazione ben più elevate [*omissis*] dei volumi che Enet ha iniettato [*omissis*]. La società in sede di audizione finale e con la successiva nota 26 gennaio 2023 (protocollo dell'Autorità 5347) ha attribuito l'entità dell'*overnomina* a rischio di “taglio” da parte di SRG. Tuttavia, come già osservato dal Responsabile del procedimento, in merito alla valutazione del rischio che una *overnomina* in erogazione o in iniezione possa essere “tagliata”, gli utenti del bilanciamento dispongono, come affermato da SRG nella nota 8 marzo 2023 (acquisita con protocollo Autorità 15966), di diversi strumenti: a) al fine di soddisfare il proprio mercato dispongono dei prodotti di capacità (sulla piattaforma PRISMA) di lungo, medio e breve periodo; b) con riferimento al giorno gas, dispongono inoltre delle informazioni di sistema più aggiornate per il bilanciamento delle proprie posizioni; c) le informazioni relative alle capacità di stoccaggio conferite sono note all'esito di ciascun conferimento (a livello orario per quelle relative all'utilizzo della capacità presso l'Hub di STOGIT); d) infine, le informazioni relative alla programmazione e riprogrammazione dei flussi di gas presso i punti di entrata/uscita, come pure le informazioni relative alla domanda del sistema, sono aggiornate pubblicamente con cadenza oraria.

34. Le argomentazioni/deduzioni della società in merito all'elevata entità delle *overnomine* in entrambe le direzioni (prima in erogazione e poi in iniezione), per i rischi connessi con la possibilità che venissero tagliate (con un sistema di stoccaggio invero rimasto in erogazione tutto il giorno), risultano dunque infondate.
35. Peraltro, risulta agli atti che ad una certa ora [omissis] del giorno gas in esame la società avesse raggiunto un sostanziale equilibrio, risolvendo dunque il dedotto problema derivante dall'impossibilità di utilizzare il servizio di controflusso invernale e che la medesima abbia, tuttavia, continuato ad overnominare (in direzione contraria, ovvero in iniezione) per quantità ben al di sopra delle sue reali esigenze in termini di movimentazione (contravvenendo agli obblighi dell'Utente di cui al capitolo 6, punto 2.1.1 del Codice di stoccaggio Stogit), determinando un significativo peggioramento dello sbilanciamento del sistema che ha poi indotto l'intervento di SRG.
36. Risultano prive di fondamento anche le argomentazioni con le quali Enet critica le risultanze istruttorie nella parte in cui le stesse richiamano l'incremento del prezzo del gas registrato, [omissis]. Nell'ambito del presente procedimento non si sono, infatti, contestate ad Enet "anomale variazioni di prezzo" ai sensi dell'art. 2, numero 2, lett. a), ii). Il Responsabile del procedimento si è limitato ad affermare che [omissis], circostanza che risulta agli atti. Contrariamente a quanto sembra asserire Enet, il Responsabile del procedimento non ha ravvisato in tale incremento alcuna anomalia "quantitativa". In ogni caso, ai sensi dell'art. 2, numero 2, lett. a), iii), costituisce manipolazione di mercato la "*conclusione di qualsiasi transazione oppure la trasmissione di qualsiasi ordine di compravendita in prodotti energetici all'ingrosso che utilizzi, o tenti di utilizzare, uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o artificio che invii, o sia suscettibile di inviare, segnali falsi o tendenziosi riguardanti l'offerta, la domanda o il prezzo di prodotti energetici all'ingrosso*", di tal che la condotta oggetto di contestazione sarebbe comunque illecita avendo, come già spiegato, inviato un segnale falso al mercato sullo stato del sistema e ciò anche se SRG non fosse intervenuta o se l'intervento di quest'ultima non avesse determinato un aumento del prezzo di sbilanciamento.
37. Pertanto, con riferimento specifico all'osservazione circa la modesta entità delle variazioni di prezzo in MI il giorno [omissis], il confronto con le variazioni di prezzo avvenute sempre in MI nel giorno precedente o successivo non rileva ai fini dell'integrazione dell'illecito contestato. Per lo stesso motivo non rilevano le osservazioni della società riferite alla correlazione tra i prezzi registrati in MI e quelli registrati in MGP nei giorni [omissis].
38. Alla luce di tutto quanto sopra, la violazione contestata risulta accertata, in quanto – considerata l'entità delle movimentazioni non coerenti con le transazioni commerciali e con l'obiettivo di bilanciamento della propria posizione – la società risulta avere inviato segnali fuorvianti al mercato, in particolare, all'inizio della giornata un segnale di sistema bilanciato (quando invero era corto, escludendo la posizione "impropriamente lunga" di ENET) e a fine giornata un segnale di sistema

molto corto (quando invero non era così corto, sempre escludendo la posizione divenuta “impropriamente corta” di ENET).

39. Pertanto, la condotta di ENET nei termini di cui al presente provvedimento è illegittima poiché in contrasto con quanto previsto dall’articolo 5 del REMIT che vieta di effettuare manipolazioni del mercato nei mercati dell’energia all’ingrosso.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

40. Ai sensi dell’articolo 22 comma 5 della legge 161/2014 l’Autorità irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 20.000 a euro 5 milioni nei confronti dei soggetti che pongano in essere una delle condotte manipolative del mercato definite dall’articolo 2, numeri 2) e 3), e dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1227/2011. Ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 689/81, del Regolamento Sanzioni la quantificazione della sanzione è compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
 - opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell’agente;
 - condizioni economiche dell’agente.
41. Con riferimento al criterio della *gravità della violazione*, la condotta della società contrasta con le disposizioni volte ad assicurare che i consumatori e gli altri soggetti del mercato possano nutrire fiducia nell’integrità dei mercati dell’elettricità e del gas, che i prezzi fissati sui mercati dell’energia all’ingrosso riflettano un’interazione equa e concorrenziale tra domanda ed offerta e che non sia possibile trarre profitto dagli abusi di mercato. Per quanto riguarda la durata, la condotta contestata ha interessato un solo giorno gas [omissis]. Quanto al grado di offensività, sia pure con riferimento al solo giorno gas in esame, lo schema di operazioni contestate ha avuto un impatto significativo sia sull’equilibrio del sistema, determinandone lo sbilanciamento e dunque l’intervento di SRG nei termini di cui ai precedenti punti, sia, conseguentemente, sui prezzi di sbilanciamento (in particolare quello applicato agli utenti con disequilibrio negativo) alterando il riferimento di prezzo per le successive negoziazioni; in tal modo, la condotta della società ha cagionato pregiudizi anche agli altri partecipanti al mercato. Dall’attività di negoziazione, avuto riguardo solo a quella svolta nel MI (e non anche a quella svolta nel MGP) con consegna nel giorno gas [omissis], ENET risulta avere conseguito un profitto pari a circa [omissis] (calcolato moltiplicando il differenziale tra il prezzo unitario dei volumi venduti e il prezzo unitario dei volumi acquistati con il valore minimo tra i volumi venduti e i volumi acquistati). Ai fini della quantificazione della sanzione si tiene conto, altresì, di quanto dichiarato dalla società nella fase decisoria del presente procedimento (cfr., in particolare, punto 26 del presente provvedimento) e delle relative valutazioni svolte dall’Autorità (cfr., in particolare, i punti 31 e 33 del presente provvedimento). Sotto il profilo soggettivo, si tiene conto che gli elementi acquisiti al procedimento non consentono di affermare che l’operatore abbia intenzionalmente agito al fine di inviare segnali falsi o fuorvianti al mercato.

42. Con riferimento ai criteri *dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione e della personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti.
43. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, dalla documentazione inviata dalla società in riscontro alla comunicazione del Responsabile del procedimento del 10 novembre 2023, risulta che la società nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio (esercizio 1 ottobre 2021-30 settembre 2022) [*omissis*].
44. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 940.000 (novecentoquarantamila/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Enet Energy S.A., nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1227/2011 per avere posto in essere la condotta manipolativa del mercato di cui all'articolo 2, numero 2), lettera a), punto iii), del Regolamento (UE) n. 1227/2011;
2. di irrogare, nei confronti di Enet Energy S.A., ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge 164/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di euro 940.000 (novecentoquarantamila/00) per la violazione dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1227/2011 per avere posto in essere la condotta manipolativa del mercato di cui all'articolo 2, numero 2), lettera a), punto iii), del Regolamento (UE) n. 1227/2011;
3. di ordinare a Enet Energy S.A. di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, avendo sede legale all'estero, con versamento tramite bonifico bancario utilizzando il seguente codice IBAN della Banca d'Italia IT 16P 01000 03245 348 0 32 3726 01 per l'imputazione delle somme al capitolo 3726, articolo 1 del bilancio dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con deliberazione 47/2024/S/gas";
4. di ordinare a Enet Energy S.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
5. di comunicare il presente provvedimento a Enet Energy S.A. (CHE-273.382.767, via San Gottardo 10, 6900 Lugano), mediante pec all'indirizzo enetenergy@aziendapec.it e all'ACER all'indirizzo market.conduct@acer.europa.eu, di pubblicarlo, con gli *omissis* apposti in ragione della riservatezza delle informazioni ivi contenute, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

20 febbraio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini